



SENT. NR. 132/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN

Presidente relatore

Marco CATALANO

Consigliere

Francesco LIGUORI

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46520 del registro di segreteria proposto a istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di:

Gagliardelli Eugenio e Gagliardelli Edmondo, assistiti dall'avv. Fregni Giorgio;

Tassi Group Costruzioni S.r.l. e Tassi Giuseppe, assistiti dall'avv. Della Fontana Alberto;

Telandro Pierangelo, assistito dall'avv. Borgato Cristina;

Opera Group S.r.l. in liquidazione giudiziale, assente e non costituita.

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 maggio 2026, con l'assistenza

SENT. NR. 132/2026/R

del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Presidente Massimo Perin, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Domenico De Nicolo e per le parti convenute i difensori sopra indicati.

PREMESSO CHE

La Procura regionale ha avviato un'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di:

OPERA GROUP S.r.l., con sede legale in Maranello (MO), Via Martinella, n. 74, partita IVA n. 02860070362, indirizzo di posta elettronica certificata operagroup@pec.ceramicaopera.it, in persona del legale rappresentante pro tempore;

GAGLIARDELLI Eugenio, nato a Modena il 31.12.1961 e residente in Ligorzano-Serramazzone (MO), Via Montegrappa n. 224, codice fiscale GGLGNE61T31F257Q e **GAGLIARDELLI Edmondo**, nato il 28.1.1968 a Maranello (MO) e residente in Modena, Via G. Rossini n. 3, codice fiscale GGLDND68A28E904A; rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Fregni del Foro di Modena, indirizzo di posta elettronica certificata giorgio.fregni@ordineavvmodena.it;

TELANDRO Arch. Pierangelo, nato a Monselice (PD) il 28.4.1956 e residente a Costabissara (VI), Via Trento n. 2, indirizzo di posta elettronica certificata pierangelo.telandro@archiworldpec.it, codice fiscale TLNPNG56D28F382C, rappresentato e difeso dagli Avv. Emiliano Bandarin Troi e Cristina Borgato del Foro di Padova, elettivamente domiciliatosi presso l'indirizzo digitale dell'avv. Bandarin Troi emilianobandarintroi@ordineavvocatipadova.it;

TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Pieve di

SENT. NR. 132/2026/R

cento (BO), Via Argine Sud Ponte Nuovo, n. 37, partita IVA

04045720408, indirizzo di posta elettronica certificata

tassigroup@pec.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e

TASSI Giuseppe, nato il 25.1.1967 a Finale Emilia (MO) ed ivi

residente, in Via Casumaro di Bondeno n. 32 codice fiscale

TSSGPP67A25D599W; rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Della

Fontana del Foro di Modena, indirizzo di posta elettronica certificata

avv.alberto@pec.studio-dellafontana.it.

Poiché si rilevava agli atti della sentenza che disponeva la liquidazione

giudiziale nei confronti di OPERA GROUP S.R.L. si disponeva a norma

degli artt. 107, 108, 109 del D.lgs. n.174/2016 l'interruzione del processo

ordinando alla Procura contabile la notificazione della citazione al

curatore della società OPERA GROUP S.R.L.

Il V.P.G. dott. Domenico De Nicolo non si opponeva alla richiesta di

notifica dell'atto di citazione al curatore della società OPERA GROUP

S.R.L.

I fatti di causa portati in giudizio con l'atto d'iniziativa della Procura

regionale erano emersi da una notizia apparsa sul sito

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca nel febbraio del 2020 dove

l'organo inquirente apprendeva di un'indagine della Guardia di

Finanza relativa ad una truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche legate alla ricostruzione post sisma dell'Emilia

del 2012, per un importo di quasi sei milioni di euro, a carico di due

imprenditori.

A seguito di ciò l'Ufficio di Procura disponeva l'apertura

SENT. NR. 132/2026/R

dell'istruttoria di responsabilità amministrativa, nel cui ambito erano delegati i necessari approfondimenti alla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, che rassegnava gli esiti dell'attività svolta con annotazione di polizia erariale prot. n. 0251947/2023 del 26.7.2023.

Con essa si riferiva di avere eseguito specifiche indagini di polizia giudiziaria i cui esiti erano a loro volta riepilogati in due annotazioni (prott. nn. 414208 del 23.12.2020 e 171916 del 18.5.2021) nell'ambito del procedimento penale n. 9574/19 RGNR aperto presso la Procura della Repubblica di Modena, segnalando a conclusione delle stesse, all'Autorità giudiziaria penale delegante, otto persone per diverse ipotesi di reato tra cui, in particolare, quella prevista e punita dall'art. 640-bis del Cod. pen. per l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche riconducibili ai contributi per la ricostruzione post sisma dell'Emilia del 2012 previsti dal decreto-legge n. 74/2012.

Altri elementi istruttori erano forniti alla Procura contabile dallo stesso Nucleo della Guardia di Finanza con annotazioni aventi prott. nn. 0299947 del 3.9.2024, 0319459 del 19.9.2024, 0349777 del 11.10.2024 e 0353550 del 15.10.2024.

L'istruttoria svolta perveniva alle conclusioni di seguito riportate.

Con la domanda dell'1.4.2014, prot. n. CR-12354-2014, validata e inviata attraverso l'apposito applicativo informatico denominato SFINGE, la società AET S.r.l., avente sede legale in Maranello (MO), in persona del presidente e legale rappresentante, GAGLIARDELLI Eugenio, richiedeva al Presidente della Regione Emilia Romagna, nella qualità di

SENT. NR. 132/2026/R

Commissario delegato per la gestione dell'emergenza e per la ricostruzione post sisma *ex art. 1 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012*, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, il riconoscimento dei contributi pubblici previsti per l'esecuzione degli interventi di riparazione ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati dal sisma del maggio 2012, in relazione a otto immobili, adibiti a capannoni industriali, siti nel distretto ceramicolo del Comune di Camposanto (MO), Via Ponte Bianco n. 22, per un importo di complessivi € 8.852.966.

La S.r.l. AET avente ad oggetto sociale la locazione di immobili propri e l'affitto di aziende, conduceva i predetti immobili a titolo di locazione finanziaria, quale utilizzatrice, dall'inizio di gennaio 2009, essendo subentrata nel contratto in corso, stipulato in data 29.11.2006, tra Centro Leasing S.p.a., società proprietaria, e l'originaria utilizzatrice, OPERA GROUP S.r.l., società direttamente controllata dalla medesima AET S.r.l.; OPERA GROUP S.r.l., peraltro, era ritornata nella disponibilità dei predetti capannoni - nei quali si svolgeva l'attività di produzione di ceramiche - venendole gli stessi concessi in godimento dalla controllante AET S.r.l. con apposito contratto in data 30.1.2009.

La S.r.l. AET e OPERA GROUP S.r.l. costituivano il Gruppo OPERA attivo dal 2003 nel settore della produzione delle ceramiche; nell'ambito di tale gruppo societario AET S.r.l., di cui erano titolari i fratelli Edmondo ed Eugenio GAGLIARDELLI, svolgeva attività di servizio nei confronti di OPERA GROUP S.r.l., società operativa del gruppo, di cui deteneva il 90% del capitale sociale, concedendole la

SENT. NR. 132/2026/R

disponibilità degli immobili detenuti in locazione finanziaria;

amministratore e legale rappresentante di OPERA GROUP S.r.l. era

GAGLIARDELLI Edmondo.

Dal 30.12.2020, a seguito di fusione per incorporazione, AET S.r.l.

veniva incorporata in OPERA GROUP S.r.l. di cui GAGLIARDELLI

Eugenio manteneva la legale rappresentanza; la società proprietaria

degli immobili, Centro Leasing S.p.a., veniva, invece, a essere

incorporata in Mediocredito Italiano S.p.a.

Nella domanda di contributi, AET S.r.l. indicava quale impresa

affidataria dei lavori di ripristino degli immobili il Consorzio fra

imprese di produzione edilizia, impiantistica e affini, con sede legale in

Bologna, partita IVA 03047870377.

Il 19.10.2015, tuttavia, AET S.r.l. dichiarava la sostituzione dell'impresa

affidataria dei lavori, indicando in luogo del Consorzio in parola, una

nuova impresa, cioè la TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. con sede in

Pieve di Cento, motivando la variazione con l'aver raggiunto con la

medesima un accordo economicamente più vantaggioso.

Nel rispetto dei termini della normativa relativa alla concessione dei

contributi in parola e, in particolare, secondo quanto previsto

dall'Ordinanza commissariale n. 57 del 2012, relativa al finanziamento

degli interventi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione degli

immobili ad uso produttivo, al fine di provare e documentare i danni

causati dal sisma dell'Emilia del 20 e 29 maggio 2012 agli immobili

interessati, la s.r.l. AET allegava alla domanda di contributo tutta la

documentazione tecnica prevista dalla predetta ordinanza

SENT. NR. 132/2026/R

commissariale tra cui, in particolare, i seguenti atti, a firma dell'architetto Pierangelo TELANDRO, professionista incaricato dalla richiedente AET S.r.l. anche della direzione lavori: (i) relazione illustrativa datata 30.12.2013, nella quale erano esposte le cause, i danni, i ripristini e le ricostruzioni degli elementi danneggiati dal sisma; (ii) computo metrico estimativo datato 27.3.2014 per gli interventi di riparazione e ripristino degli edifici; (iii) perizia datata 28.3.2014, con relativa asseverazione giurata; (iv) la relazione sulla contemporaneità in data 28.3.2014, nella quale erano descritte le opere da eseguire al fine di consentire gli interventi di riparazione in costanza di svolgimento dell'attività economica esercitata nel sito produttivo per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'ambito della domanda di contributo, AET S.r.l. dava atto anche di aver già ricevuto, per i danni causati dal sisma, un indennizzo assicurativo di € 810.000.

A seguito della domanda di finanziamento, con il decreto n. 599 dell'1.4.2015 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella qualità di Commissario delegato per il sisma del 2012, si concedeva ad AET S.r.l. il contributo richiesto, determinandone l'importo nella misura di € 5.108.602,47 pari al minor importo tra costo convenzionale e importo ammissibile, al netto dell'indennizzo assicurativo, così come rappresentato nella tabella presente nell'atto d'iniziativa.

All'erogazione effettiva dei contributi pubblici concessi provvedeva il Credito Emiliano S.p.a., Agenzia 3 di Sassuolo (MO), istituto di credito prescelto dalla società richiedente nella relativa domanda, previa

SENT. NR. 132/2026/R

sottoscrizione tra le parti di una serie di contratti di finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012, nei quali le risorse finanziarie impiegate erano tutte di natura pubblica, in quanto rivenienti da quelle a tale specifico scopo stanziato dallo Stato e assegnate alle banche aderenti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

In data 23.12.2015, AET S.r.l. inviava tramite l'applicativo SFINGE la domanda di erogazione del contributo relativo al primo stato avanzamento lavori, a fronte degli interventi realizzati sull'immobile 1; verificata la completezza documentale ed accertata la regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate, con decreto n. 530 del 24.2.2016 era liquidato, a titolo di primo s.a.l., l'importo di € 1.678.364,50 per gli interventi realizzati, di cui uno di € 135.291,78 in favore dell'architetto TELANDRO, per spese tecniche, e la restante parte in favore di TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l., quale impresa esecutrice dei lavori.

Il medesimo decreto era trasmesso al Credito Emiliano S.p.a., Agenzia 3 di Sassuolo, che accreditava gli importi autorizzati direttamente sulle coordinate bancarie di TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. e dell'architetto TELANDRO.

In data 15.4.2016, AET S.r.l. inoltrava, con le stesse modalità la domanda di erogazione del contributo relativo al secondo s.a.l., per gli interventi relativi agli immobili 1, 2 e 4.

Al termine dell'istruttoria di questa domanda, con il decreto n. 1439 del 18.5.2016 era liquidato a titolo di secondo s.a.l., in base alla documentazione di spesa presentata, l'importo di € 2.540.334,31 da

SENT. NR. 132/2026/R

erogare, quanto a € 96.720, all'architetto TELANDRO, per spese tecniche, e per la parte rimanente in favore di TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l.

Anche questo decreto era trasmesso al Credito Emiliano S.p.a. che accreditava gli importi autorizzati direttamente sulle coordinate bancarie di TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. e dell'architetto TELANDRO.

In data 2.9.2016, AET S.r.l. presentava istanza di adeguamento del contributo già concesso con il decreto n. 599/2015, per effetto di una variante progettuale in corso d'opera, comportante revisione del progetto originariamente approvato, prescritta dall'AUSL di Modena. Successivamente a questa istanza si procedeva al ricalcolo del contributo riconosciuto ad AET S.r.l. che era, appunto, rideterminato, con il decreto del Presidente della Regione n. 10124 in data 11.4.2017, in euro 5.889.251,99 in luogo degli originali euro 5.108.602,47.

Seguiva poi da parte di AET S.r.l. anche la domanda di erogazione del contributo relativo al saldo per gli interventi effettuati sugli immobili, a seguito della quale, con il decreto n. 2628 del 25.9.2017, fondato sulla scorta delle verifiche effettuate dai funzionari di INVITALIA, era liquidata la somma complessiva di euro 1.621.296,96 di cui: euro 205.254,49 in favore della stessa beneficiaria AET S.r.l.; euro 1.313.287,59 in favore dell'impresa edile TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l.; euro 102.754,88 in favore dell'architetto TELANDRO.

Come detto in precedenza anche tale decreto era trasmesso al Credito

SENT. NR. 132/2026/R

Emiliano S.p.a. che provvedeva ad accreditare gli importi autorizzati sulle coordinate bancarie degli interessati.

Come indicato nell'atto d'iniziativa della Procura regionale il totale del contributo erogato era pari ad euro 5.839.995,77.

A questo punto le indagini avviate dalla Guardia di Finanza, accertavano e documentavano l'elaborazione e la realizzazione da parte di AET S.r.l. e della controllata OPERA GROUP S.r.l., in concorso con l'impresa edile incaricata di effettuare i lavori, TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante TASSI Giuseppe, di una complessa operazione intesa a far conseguire, in pregiudizio delle pubbliche finanze, ad AET S.r.l. il contributo pubblico previsto per il ripristino e l'adeguamento post sisma 2012 in misura considerevolmente superiore al dovuto.

L'operazione asseritamente illecita muoveva dalla trasmissione alla struttura commissariale incaricata dell'istruttoria del finanziamento (INVITALIA), da parte di AET S.r.l., del contratto di appalto ufficiale concluso tra AET S.r.l. e TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l., in data 28.10.2015, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino e adeguamento degli immobili adibiti a capannoni industriali oggetto di finanziamento pubblico per un corrispettivo dichiarato di € 5.900.000.

In realtà a giudizio dell'Ufficio di Procura tale contratto era del tutto simulato e apparente quanto al corrispettivo.

Ebbene nella contestazione di responsabilità, parallelamente al contratto di appalto ufficiale, destinato agli uffici pubblici per il seguito dell'istruttoria, AET e TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l.,

SENT. NR. 132/2026/R

concludevano un diverso e del tutto riservato accordo, denominato

Convenzione, destinato a operare esclusivamente *inter partes* e assistito

da clausola di segretezza, in cui il reale corrispettivo dell'appalto era

stabilito in € 4.300.000, ed era pattuito il rientro nella disponibilità di

AET S.r.l. per il tramite della controllata OPERA GROUP S.r.l. proprio

del maggiore corrispettivo, cioè di € 1.600.000.

Funzionali al riconoscimento dei maggiori contributi erano, per un

verso, le sovrastime dei danni causati dal sisma del maggio 2012 agli

immobili da parte della società richiedente i contributi pubblici (AET

S.r.l.) e del professionista incaricato (architetto TELANDRO) e, per altro

verso, la sovrappatturazione dei lavori eseguiti da parte di TASSI

GROUP COSTRUZIONI S.r.l., che consentivano a AET S.r.l. di

rendicontare i costi maggiorati agli uffici pubblici competenti per

l'istruttoria, la liquidazione e l'autorizzazione all'erogazione dei

contributi (ss.aa.ll. e saldo); erogazione che, come anticipato, seguiva

ad opera della banca finanziatrice prescelta, cioè di Credito Emiliano

S.p.a.

A giudizio del requirente l'importo indebitamente ottenuto da TASSI

GROUP COSTRUZIONI S.r.l. era di fatto rientrato nella disponibilità

di AET S.r.l. in ragione di quanto segue:

(i) la presenza di una stipula di contratti di locazione e subappalto fittizi

tra OPERA GROUP S.r.l. e TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. per un

totale di € 813.250,00;

(ii) l'emissione di quattro assegni bancari all'ordine di AET S.r.l.,

ciascuno di € 100.603,00 per un totale di € 402.412,00 con i quali TASSI

SENT. NR. 132/2026/R

GROUP COSTRUZIONI S.r.l. restituiva a AET S.r.l. le somme relative

a pagamenti effettuati dalla committente per costi ritenuti non

ammissibili in sede di istruttoria;

(iii) per la preordinata simulazione di danni a fine lavori cagionati

dall'impresa esecutrice dei lavori per permettere alla committente di

trattenere il deposito cauzionale di € 300.000,00 contrattualmente

previsto a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

In ragione di quanto sopra il requirente procedeva alla notifica

dell'invito a dedurre nei confronti di OPERA GROUP S.r.l.,

GAGLIARDELLI Eugenio, GAGLIARDELLI Edmondo, TELANDRO

Pierangelo, TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. e TASSI Giuseppe.

I signori GAGLIARDELLI con l'assistenza del difensore, Avv. Fregni,

depositavano deduzioni scritte e avanzavano la richiesta di audizione

difensiva, poi tenutasi da remoto in data 15.1.2025.

Invece, per l'arch. TELANDRO, gli Avv. Bandarin Troi e Borgato

presentavano deduzioni scritte, ma non chiedevano l'audizione

difensiva.

Infine, per TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. e TASSI Giuseppe,

l'Avv. Della Fontana inoltrava l'istanza di accesso al fascicolo

riscontrata positivamente dalla Procura regionale, ma non

depositavano deduzioni scritte né, tanto meno, avanzavano la richiesta

di audizione personale.

Per la Procura regionale le deduzioni difensive presentate non

consentivano di superare le contestazioni di responsabilità

amministrativa.

SENT. NR. 132/2026/R

Nel corso dell'udienza 6 maggio 2026 la Procura regionale si è soffermata preliminarmente sulle eccezioni di giurisdizione e prescrizione presentate dalle difese riguardo alla giurisdizione contabile.

Nell'occasione rappresentava e confermava l'esistenza della giurisprudenza consolidata sul punto; inoltre, proseguiva e argomentava in materia di prescrizione, ponendo in evidenza come la recente legge n.1 del 2026 non sia applicabile alla luce delle rilevate condotte illecite connotate da occultamento doloso.

Inoltre, ribadiva la sussistenza di tutti gli elementi per l'addebito di responsabilità amministrativa, richiamando in materia di *quantum* del danno finanziario la giurisprudenza a supporto (Corte dei conti, Sez. III App., n. 12/2021).

Infine, l'Ufficio di Procura concludeva riportandosi agli scritti depositati a corredo dell'atto d'iniziativa, confermando la richiesta di addebito finanziario avanzata con l'atto di citazione.

Con l'intervento dell'avv. Fregni Giorgio, in rappresentanza dei convenuti Gagliardelli Eugenio e Gagliardelli Edmondo, non si condivideva la tesi attorea, e confermava quanto già sostenuto nella memoria difensiva a presidio della posizione dei propri assistiti.

Il difensore in parola ribadiva l'eccezione di prescrizione in applicazione della recente legge n.1 del 2026 e argomentava in materia di insussistenza della prova del danno e dell'elemento soggettivo della colpa grave, concludendo con il richiamo alle conclusioni depositate nell'atto di costituzione e memoria difensiva.

SENT. NR. 132/2026/R

Seguiva poi l'intervento dell'avv. Della Fontana Alberto, in rappresentanza dei convenuti Tassi Group Costruzioni S.r.l. e Tassi Giuseppe, che, contrariamente alla tesi attorea, argomentava quanto dedotto nella memoria difensiva a presidio della posizione dei propri assistiti.

Il difensore si soffermava sull'eccezione di prescrizione in applicazione della recente novella legislativa di cui alla legge n.1 del 2026; citando la giurisprudenza a sostegno (Corte dei conti, Sez. III App., n. 830/2012).

Infine, concludeva richiamandosi ai termini esposti nella memoria difensiva di costituzione depositata, a tal proposito, richiamava la giurisprudenza a supporto della tesi difensiva in materia di prescrizione (Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, n. 83/2015) e, a questo proposito, chiedeva l'autorizzazione al deposito della massima di questa sentenza.

Proseguendo gli interventi difensivi, prendeva la parola l'avv. Borgato Cristina, in rappresentanza del convenuto Telandro Pierangelo, che, contrariamente alla ricostruzione attorea, esponeva quanto dedotto e argomentato nella memoria difensiva a tutela della posizione del proprio assistito.

L'avvocato Borgato Cristina si soffermava sul *quantum* del danno e concludeva ribadendo l'eccezione di prescrizione richiamando le conclusioni depositate nell'atto di costituzione e memoria difensiva.

A questo punto il giudizio era avviato a decisione.

DIRITTO

Il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi sull'ipotesi di

SENT. NR. 132/2026/R

responsabilità erariale nei confronti dei convenuti per i danni rappresentati con l'atto d'iniziativa, tenuto conto che l'iniziativa della Procura regionale si fondava su di una notizia apparsa sul sito www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca nel febbraio del 2020, dove l'organo inquirente apprendeva di un'indagine della Guardia di Finanza relativa ad una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legate alla ricostruzione *post* sisma dell'Emilia del 2012, per un importo di quasi sei milioni di euro, a carico di due imprenditori.

In particolare, la Procura attrice chiedeva la condanna, a titolo di dolo, dei seguenti convenuti: OPERA GROUP S.r.l., GAGLIARDELLI Eugenio, GAGLIARDELLI Edmondo, TELANDRO Arch. Pierangelo, TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l. e TASSI Giuseppe, al pagamento in solido in favore del Ministero Economia e Finanze, di € 5.839.995,77 (cinquemilioniottoctotrentanovemilanovecentonovantacinque,77) a titolo di risarcimento del danno erariale, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia da parte di questo Collegio di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, dalle date di erogazione dei contributi in relazione agli stati di avanzamento lavori e al saldo, e interessi legali dalla data della sentenza sino al momento dell'integrale soddisfo dell'obbligo risarcitorio e, in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Le difese eccepivano quanto segue:

la difesa dell'architetto Pierangelo Telandro, rappresentata dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi (cf BNDMLN75E01L736W - p.e.c.

SENT. NR. 132/2026/R

emiliano.bandarintroi@ordineavvocatipadova.it) e Cristina Borgato (cf

BRGCST84R68G224Np.e.c. cristina.borgato@ordineavvocatipadova.it)

entrambi del Foro di Padova, ha sostenuto che nel merito, in via preliminare, fosse dichiarata la prescrizione dell'azione erariale per le ragioni, mentre nel merito, in via principale, che fossero rigettate le domande di risarcimento del danno carico dell'arch. Telandro, per insussistenza sia dell'elemento oggettivo, sia dell'elemento soggettivo della fattispecie di danno.

Inoltre, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria della Procura, che venga rideterminato il *quantum* del danno nel differenziale tra il contributo in concreto ottenuto e quello legittimamente erogabile con riferimento al solo corpo A del fabbricato principale (o fabbricato n. 3).

La difesa dei convenuti Gagliardelli Eugenio e Gagliardelli Edmondo, rappresentata dall'avvocato Giorgio Fregni (c.f. FRGGRG62S10G393V - PEC giorgio.fregni@ordineavvmodena.it) del foro di Modena sosteneva la totale estraneità dei signori Gagliardelli Edmondo ed Eugenio a qualsivoglia fattispecie di responsabilità erariale perché costoro non hanno svolto alcun ruolo nella vicenda (se non, quanto a Eugenio, quello di firmare il contratto di appalto in rappresentanza della Società A&T) e non sono stati i percettori delle risorse pubbliche. Il contributo pubblico era stato formalmente concesso a Opera Group, e non ai convenuti difesi dall'avvocato Fregni.

La difesa in parola aggiungeva anche che Opera Group non aveva percepito nulla, poiché il contributo era stato pagato direttamente agli

SENT. NR. 132/2026/R

appaltatori e ai tecnici, senza mai entrare nella disponibilità di Opera Group.

Pertanto, nel caso in esame le responsabilità di Opera Group e ancor più dei signori Gagliardelli personalmente sarebbero veramente sottili, perché avevano solamente firmato la domanda di contributo, senza fare altro.

Inoltre, la P.A. aveva attentamente verificato che il contributo calcolato dal tecnico arch. Telandro spettava realmente e che i lavori erano stati tutti regolarmente eseguiti da Tassi Group S.r.l.

Alla luce di tutto ciò non sarebbe ravvisabile alcuna colpa (né tanto meno una colpa grave o addirittura un dolo) dei signori Gagliardelli, del tutto estranei (al complesso procedimento di quantificazione e alla liquidazione del corrispettivo).

Inoltre, trattandosi per questa difesa, anche con richiami alla giurisprudenza della sezione, di una possibile responsabilità di tipo sussidiario, essi sarebbero in ogni caso tenuti a risponderne solamente in via sussidiaria, non avendo percepito neppure un centesimo, posto che il contributo pubblico è stato interamente pagato all'appaltatore ed ai tecnici.

Questo è vero sia per Opera Group e, a maggior ragione, per i signori Gagliardelli Edmondo e Gagliardelli Eugenio, che evidentemente, in quanto persone fisiche, non hanno mai percepito alcunché di risorse pubbliche.

Aggiunge ancora l'avvocato Giorgio Fregni che il contributo era dovuto, e, quindi non è possibile configurare alcun danno.

SENT. NR. 132/2026/R

In ogni caso, il danno non può certo farsi coincidere con l'intero contributo erogato.

Infatti, anche la stessa Procura ha sostenuto che i presunti accordi di retrocessione si sono posti a valle della concessione del contributo, quindi il danno potrebbe coincidere solo con la maggiore somma indebitamente erogata, non certo con l'intera somma del contributo concesso.

Pertanto, la difesa afferma che manca la prova che il contributo non fosse dovuto, infatti la P.A. (*id est* il Commissario delegato) non aveva mai ipotizzato la revoca del contributo.

La stessa Tassi Group S.r.l. non aveva mai emesso fatture per operazioni inesistenti.

I lavori che erano stati previsti dal computo metrico erano stati effettivamente eseguiti e il corrispettivo per essi dovuto era quello fissato dalle Ordinanze commissariali.

La tesi attorea mossa a seguito dell'indagine della GdF era che il presunto accordo per una retrocessione di una parte del corrispettivo dall'appaltatore al committente dimostrerebbe che il contributo spettante era inferiore (euro 4.300.000 anziché euro 5.900.000).

Quandanche fosse così, per la difesa in parola almeno la minore somma di euro 4.300.000 era dovuta.

Tutto ciò sarebbe anche riconosciuto dalla medesima Procura regionale, che non aveva contestato i calcoli dell'arch. Telandro.

La tesi accusatoria sosteneva una diversa tesi, cioè l'immobile era degradato già prima del sisma e che le opere progettate si sarebbero

SENT. NR. 132/2026/R

potute realizzare con un corrispettivo d'appalto inferiore rispetto a quello determinato dalle Ordinanze commissariali.

Conseguentemente, la tesi attorea del pregiudizio, il danno non può mai coincidere con l'intero contributo erogato, bensì dovrebbe fondarsi e coincidere con il differenziale in parola.

Infine, si chiede l'applicazione del potere riduttivo e l'esclusione della rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

Per quanto attiene alla TASSI GROUP COSTRUZIONI S.R.L., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Tassi Alessandro e Tassi Giuseppe, la difesa, rappresentata dall'avv. Alberto Della Fontana del foro di Modena, contesta che la tesi della Procura Regionale ai convenuti era di aver dolosamente ideato e realizzato, in concorso tra loro, uno schema illecito preordinato alla erogazione da parte della struttura commissariale delegata di un contributo per la ricostruzione in misura considerevolmente superiore al dovuto al fine di ottenere l'acquisizione di liquidità a favore del Gruppo OPERA, tramite l'espedito del rientro da TASSI GROUP COSTRUZIONI s.r.l. di € 1.600.000, quale differenza tra il valore effettivo dell'appalto, riservatamente convenuto tra le parti, e il valore del medesimo appalto formalmente indicato nel contratto trasmesso alla struttura del commissario delegato e a INVITALIA.

Per la difesa in parola manca la prova diretta della operazione fraudolenta che gli organi d'indagine addebitano alla Tassi Group Costruzioni s.r.l.

La richiesta attorea va parzialmente accolta per i motivi che seguono.

SENT. NR. 132/2026/R

Come si evince dagli atti di causa l'operazione illecita si articolava anzitutto nella trasmissione alla struttura commissariale incaricata dell'istruttoria del finanziamento (INVITALIA), da parte di AET S.r.l., del contratto di appalto ufficialmente concluso tra AET S.r.l. e TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l., in data 28.10.2015, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino e adeguamento degli immobili adibiti a capannoni industriali oggetto di finanziamento pubblico per un corrispettivo dichiarato di € 5.900.000.

Questo contratto, in realtà, si presenta simulato e apparente quanto al corrispettivo; infatti, parallelamente al contratto di appalto ufficiale, destinato agli uffici pubblici per il seguito dell'istruttoria, AET e TASSI GROUP COSTRUZIONI S.r.l., concludevano un parallelo e del tutto riservato accordo, denominato Convenzione, destinato a operare esclusivamente *inter partes* e assistito da clausola di segretezza, in cui il reale corrispettivo dell'appalto veniva stabilito in € 4.300.000, e veniva pattuito il rientro nella disponibilità di AET S.r.l. per il tramite della controllata OPERA GROUP S.r.l. proprio del maggiore corrispettivo, cioè di € 1.600.000.

In effetti come esposto negli atti di causa la misura del danno consiste nella differenza tra quanto ricevuto (quasi € 5.900.000,00) e quanto effettivamente speso (€ 4.300.000), con un danno di € 1.600.000, somma questa indebitamente acquisita.

A pag. 6 della memoria dei convenuti Gagliardelli, si afferma che la Procura non obietta che una parte dei lavori sia stata effettuata, per cui la contestazione dell'intera somma ricevuta non può corrispondere al

SENT. NR. 132/2026/R

pregiudizio erariale, senza tener presente quanto effettivamente ed utilmente usufruito per l'intervento di ripristino degli immobili danneggiati.

Pertanto, i convenuti Gagliardelli, fruitori del *quid pluris*, incorrono parzialmente nell'odierna responsabilità erariale.

Non si ritiene responsabile l'architetto Pierangelo Telandro, in mancanza della prova di un *pactum sceleris* come emerge dal compendio difensivo che ha illustrato la sua estraneità ai fatti di causa.

Ciò emerge anche dal documento n. 32 depositato dal professionista a conferma della propria estraneità.

La difesa della Tassi Group, a sua volta, afferma che manca una prova diretta dell'accordo tra i convenuti Gagliardelli e la società Tassi, richiamando l'allegato n. 3 della propria memoria.

Così ricostruite le singole posizioni delle parti in causa, questo Collegio accoglie parzialmente la richiesta attorea per i motivi che seguono.

In via preliminare, al fine della regolarità del contraddittorio, va dichiarata la contumacia della convenuta Opera group srl, stante la ritualità delle notifiche della citazione e dei successivi decreti di fissazione udienza.

Sempre in via preliminare, si deve disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata da più convenuti e che si può trattare in modo uniforme, considerata l'identità della causa.

Le difese, infatti, ritengono che il danno si sia prescritto in quanto si dovrebbe far decorerebbe dalla data di concessione del contributo e non, come sostiene la Procura, dalla scoperta dell'occultamento doloso

SENT. NR. 132/2026/R

del danno.

Considerato che il contributo de quo è stato concesso il 1/4/2015 e la procedura si è definitivamente conclusa il 19/9/2017, l'ipotetico diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla Procura risulterebbe irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale ai sensi del novellato art.1 della legge 20/94.

Tuttavia, non si può accogliere tale eccezione in quanto dalla ricostruzione dei fatti è emerso chiaramente l'intento fraudolento sigillato nel *pactum sceleris* volto alla percezione di un contributo non dovuto.

A nulla vale la considerazione che i controlli effettuati dalla PA abbiano autorizzato e considerato corrette le somme in parola, laddove tali conteggi si siano basati su documentazione risultate falsate dalle evidenze degli effettivi danni subiti a causa del sisma e dalle sovrappatture emesse dalla società appaltatrice.

E nemmeno si può condividere la considerazione che la eventuale disponibilità di somme ulteriori rispetto a quanto dovuto, solo perché liquidate da Ordinanza commissariale, possono essere trattenute e utilizzate *ad libitum*. Trattasi sempre di risorse pubbliche che rispondono ad un fine preciso individuato dal legislatore e non se ne può discostare.

Per quanto predetto non si può accogliere l'eccezione di prescrizione.

Tutto ciò premesso il Collegio giudicante afferma la parziale sussistenza della responsabilità amministrativa solidale dei fratelli Gagliardelli.

SENT. NR. 132/2026/R

Atteso che è indubitabile che vi sia stata la percezione del contributo in parola, che, però, soltanto parzialmente sia stato speso. Secondo la tesi accusatoria, infatti, vi sarebbe stato un accordo criminoso tra i fratelli Gagliardelli, che assieme all'impresa esecutrice e al tecnico, avrebbero ottenuto il contributo per l'intero, non spendendolo completamente. A tale mosaico accusatorio, però, manca una tessera: quella dell'accordo tra i fruitori del contributo (i Gagliardelli) con il tecnico (Telandro) e gli esecutori. Di nessun rilievo, a parere del Collegio, sono gli atti e le mail scambiate tra le parti. Esse dimostrano, sì, l'esistenza di controversie in corso culminate con una transazione, ma nulla provano rispetto ad una ipotetica e solamente adombrata simulazione, volte, cioè, a nascondere la locupletazione della differenza tra quanto riscosso e quanto speso. L'unico elemento certo è che i convenuti Gagliardelli a fronte di un incasso di € 5.900.000,00 ne hanno spesi solo una parte, dolosamente, quindi, consapevoli dell'illecito arricchimento, impossessandosi della differenza, somma per la quale devono essere condannati, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria dal momento della ricezione delle somme fino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma così determinata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, **condanna in**

SENT. NR. 132/2026/R

solido Gagliardelli Eugenio e Gagliardelli Edmondo al pagamento

dell'importo di € 1.600.000,00, in favore del Presidente della Regione

Emilia-Romagna nella qualità di Commissario delegato per la

Ricostruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012,

convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, oltre rivalutazione

monetaria, dalle date di erogazione dei contributi in relazione agli stati

di avanzamento lavori e al saldo, e interessi legali dalla data della

sentenza sino al momento dell'integrale soddisfo dell'obbligo

risarcitorio.

Condanna, altresì, i fratelli Gagliardelli al pagamento in solido delle

spese di giudizio, che si liquidano in € 205,86 (duecentocinque/86).

Assolve l'architetto Pierangelo Telandro, Tassi Group Costruzioni

S.r.l. e Tassi Giuseppe ed infine la non costituita **Opera Group S.r.l.**

Per i soli architetto Pierangelo Telandro, Tassi Group Costruzioni s.r.l.

e Tassi Giuseppe si liquidano le spese legali dell'odierno giudizio nella

misura di € 3.000,00 ciascuno, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario a

carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna nella qualità di

Commissario straordinario.

Nulla per le spese per la non costituita Opera Group S.r.l.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così disposto nella Camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Massimo PERIN

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 04 agosto 2026

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente